



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

approvato con atto di C.C. n. 29 del 12.06.2002
modificato con atto di C.C. n. 37 del 07.08.2002

in vigore dal 7 agosto 2002

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07.08.2002)

Art. 1
Norma generale

Il presente Regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche svolto nei mercati, nei posteggi isolati ed in forma itinerante.

CAPO I – Disciplina dei mercati esistenti

SEZIONE I
Mercato di Ponte San Nicolò capoluogo

Art. 2
Tipologia

Il mercato periodico di Ponte San Nicolò capoluogo è di tipologia annuale.

Art. 3
Estremi degli atti formali di istituzione del mercato

Il mercato è stato istituito con delibera di Giunta Comunale n. 452 del 25 settembre 1984.

Art. 4
Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato ha frequenza settimanale e si svolge ogni venerdì mattina dalle ore 7.00 alle ore 13.00.
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 18.05.2001, n. 228, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio entro le ore 8.15, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato, l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

5. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Art. 5

Richiamo della localizzazione, configurazione e articolazione del mercato

1. L'area del mercato di Ponte San Nicolò capoluogo è quella configurata nella planimetria particolareggiata (Allegato "A" al presente regolamento), dalla quale si evidenziano:
 - a) l'ubicazione: area destinata a parcheggio adiacente la Via Don Orione;
 - b) superficie complessiva del mercato: mq. 2.100;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1.071,49;
 - d) totale posteggi: n. 27 di cui:
 - n. 7 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto Legislativo 114/98 per il settore alimentare con due posteggi con la seguente tipologia merceologica esclusiva:
 - 1 posteggio riservato al pesce;
 - 1 posteggio riservato a rosticceria;
 - n. 19 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 per il settore non alimentare, con un posteggio con la seguente tipologia merceologica esclusiva:
 - 1 posteggio riservato alla vendita di calzature.
 - n. 1 posteggio riservato agli imprenditori agricoli, di cui al D.Lgs. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
 - e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta;
 - f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare, nonché l'area di ciascun posteggio con tipologia merceologica esclusiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

Art. 6

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione del posteggio mediante concessione di anni tre è effettuata in base al maggior numero di presenza maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata Legge 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.
2. Il titolare del posteggio deve comprovare la qualità di imprenditore agricolo e deve porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
3. Il posteggio riservato ai produttori agricoli non potrà superare la superficie di 19,5 mq.

4. Oltre alle autorizzazioni annuali sono consentite ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione del posteggio per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere di anni tre, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.
5. Il posteggio riservato agli imprenditori agricoli non può essere occupato da altre categorie di operatori, anche se rimangono liberi.

Art. 7

Criteri di assegnazione giornaliera del posteggio riservato agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione del posteggio mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - maggior numero di presenza maturate in quel mercato;
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata Legge 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 o data di iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001;
 - sorteggio.
2. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

SEZIONE II

Mercato in Frazione Roncaglia

Art. 8

Tipologia

Il mercato periodico di Roncaglia è di tipologia annuale.

Art. 9

Estremi degli atti formali di istituzione del mercato

Il mercato è stato istituito con delibera di Consiglio Comunale n. 134 del 18 luglio 1979.

Art. 10

Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato ha frequenza settimanale e si svolge ogni giovedì mattina dalle ore 7.00 alle ore 13.00.
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione.
3. I concessionari di posteggio entro le ore 8.15, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato, l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Art. 11

Richiamo della localizzazione, configurazione e articolazione del mercato

1. L'area del mercato di Roncaglia è quella configurata nella planimetria particolareggiata (Allegato "B" al presente regolamento), dalla quale si evidenziano:
 - a) l'ubicazione: area destinata a parcheggio adiacente Via G. Rossa;
 - b) superficie complessiva del mercato: mq. 1.680,00;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 766,60;
 - d) totale posteggi: n.19 di cui:
 - n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 per il settore alimentare di cui due posteggi con la seguente tipologia merceologica esclusiva:
 - 1 posteggio riservato al pesce;
 - 1 posteggio riservato a rosticceria;
 - n. 11 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 per il settore non alimentare di cui un posteggio con la seguente tipologia merceologica esclusiva:
 - 1 posteggio riservato alla vendita di calzature;
 - n. 1 posteggio riservato agli imprenditori agricoli, di cui al D.Lgs. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
 - e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta;
 - f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare, nonché l'area di ciascun posteggio con tipologia merceologica esclusiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

Art. 12

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione del posteggio mediante concessione di anni tre è effettuata in base al maggior numero di presenza maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata Legge 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.

2. Il titolare del posteggio deve comprovare la qualità di imprenditore agricolo e deve porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
3. Il posteggio riservato ai produttori agricoli non potrà superare la superficie di mq. 20,00.
4. Oltre alle autorizzazioni annuali sono consentite ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione del posteggio per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere di anni tre, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.
5. Il posteggio riservato agli imprenditori agricoli non può essere occupato da altre categorie di operatori, anche se rimane libero.

Art. 13

Criteri di assegnazione giornaliera del posteggio riservato agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione del posteggio mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - maggior numero di presenze maturate in quel mercato;
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata Legge 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 o data di iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001;
 - sorteggio.
2. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

SEZIONE III

Posteggio isolato Ponte San Nicolò capoluogo

Art. 14

Tipologia

Il posteggio isolato di Ponte San Nicolò è di tipologia annuale.

Art. 15

Estremi degli atti formali di istituzione del mercato

Il posteggio isolato di Ponte San Nicolò capoluogo è stato individuato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 1996; tuttavia con tale atto si è solo provveduto a riconoscerlo formalmente in quanto di fatto già esistente dal 1990.

Art. 16

Giornate e orari di svolgimento

1. Il posteggio isolato ha frequenza settimanale e si svolge ogni domenica mattina dalle ore 8.00 alle ore 12,30.

2. Il concessionario di posteggio entro le ore 8.15, deve avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio assegnato.
3. Non è permesso installarsi sul posteggio prima delle ore 7.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12.30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità. Entro l'orario previsto per l'installazione sul posteggio isolato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
4. Entro le ore 13.30 il concessionario di posteggio deve avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
5. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Art. 17

Richiamo della localizzazione, configurazione e articolazione del posteggio isolato

1. L'area del posteggio isolato di Ponte San Nicolò capoluogo è quella configurata nella planimetria particolareggiata (Allegato "C" al presente regolamento), dalla quale si evidenziano:
 - a) l'ubicazione: Piazzale antistante il Cimitero del capoluogo, Via Sant'Urbano;
 - b) superficie complessiva del posteggio isolato: mq. 15;
 - c) totale posteggi: n.1 riservato a titolare di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 per il settore non alimentare con tipologia merceologica esclusiva di vendita fiori e piante;
 - d) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggio su area scoperta;
 - e) le caratteristiche del mercato isolato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato,
 - la sua superficie complessiva,
 - il numero con il quale è individuato il posteggio,
 - la tipologia merceologica esclusiva.
2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per il posteggio.

SEZIONE IV

Posteggio isolato Frazione Roncaglia

Art. 18

Tipologia

Il posteggio isolato in frazione di Roncaglia è di tipologia annuale.

Art. 19

Estremi degli atti formali di istituzione del mercato

Il posteggio isolato di Roncaglia è stato individuato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 1996; tuttavia con tale atto si è solo provveduto a riconoscerlo formalmente in quanto di fatto già esistente dal 1990.

Art. 20
Giornate e orario di svolgimento

1. Il posteggio isolato ha frequenza settimanale e si svolge ogni venerdì con il seguente orario:
 - Gennaio, Febbraio, Novembre, e Dicembre dalle 8.00 alle 16.00
 - Marzo, Ottobre dalle 8.00 alle 17.00
 - Aprile, Settembre dalle 8.00 alle 18.00
 - Maggio dalle 8.00 alle 19.00
 - Giugno, Luglio, Agosto dalle 8.00 alle 13.30
2. I concessionario di posteggio entro le ore 8.15, deve avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio assegnato.
3. Non è permesso installarsi sul posteggio prima delle ore 7.00 e/o sgombrare il posteggio prima dell'ora indicata come fine mercato al precedente comma 1, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità. Entro l'orario previsto per l'installazione sul posteggio isolato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
4. Entro un'ora dall'orario di fine mercato di cui al precedente comma 1 il concessionario di posteggio deve avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
5. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Art. 21
Richiamo della localizzazione, configurazione e articolazione del posteggio isolato

1. L'area del posteggio isolato di Roncaglia è quella configurata nella planimetria particolareggiata (Allegato "C" al presente regolamento), dalla quale si evidenziano:
 - a) l'ubicazione: Piazzale antistante il Cimitero di Roncaglia-Rio, Via G. Garibaldi;
 - b) superficie complessiva del posteggio isolato: mq. 30;
 - c) totale posteggi: n.1 riservato a titolare di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 per il settore non alimentare con tipologia merceologica esclusiva di vendita fiori e piante;
 - d) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggio su area scoperta;
 - e) le caratteristiche del mercato isolato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato,
 - la sua superficie complessiva,
 - il numero con il quale è individuato il posteggio,
 - la tipologia merceologica esclusiva.
2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per il posteggio.

CAPO II – Norme comuni ai mercati ed ai posteggi isolati

Art. 22

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.

Art. 23

Descrizione della circolazione veicolare nei mercati di Ponte San Nicolò capoluogo e Roncaglia

1. Dalle ore 7.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. È inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. È autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza. Si richiama a tal fine quanto previsto all'art. 44 del presente Regolamento.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea segnaletica ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale.

Art. 24

Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso l'Ufficio Commercio/Attività produttive deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, un originale della planimetria di mercato, almeno in scala 1 : 200, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio/Attività produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle planimetrie delle assegnazioni delle concessioni.
3. Copia della planimetria delle assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

Art. 25

Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. Il Comune provvede a stilare una graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare, non alimentare, imprenditori agricoli e tipologie merceologiche esclusive, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio.

2. È previsto, altresì, la tenuta di un registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
3. La graduatoria ed il registro di cui ai precedenti commi sono tenute dall'Ufficio Commercio/Attività produttive o dalla Polizia Municipale, sono aggiornati ogni tre mesi e sono resi disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 26

Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita nei precedenti articoli 4, 10, 14 e 18 non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza, sede o nazionalità;
 - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A.
5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.
6. I posteggi assegnati agli operatori che commerciano i prodotti del settore alimentare e non alimentare devono essere assegnati, in caso di loro assenza, con priorità agli operatori precari dello stesso settore.
7. I posteggi con tipologia merceologica esclusiva devono essere assegnati, con priorità, a quegli operatori precari che commerciano i corrispondenti prodotti. Limitatamente ai due posteggi isolati di Ponte San Nicolò e Roncaglia, in caso di assenza dei loro titolari, devono essere assegnati solamente ad operatori precari che esercitano il commercio di prodotti rientranti nella tipologia merceologica esclusiva di fiori e piante.

Art. 27

Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del tasso di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti solidi, nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. I tributi ed i corrispettivi di cui sopra dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento Comunale delle Entrate. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.

Art. 28
Criteria per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per consentire alla Giunta Regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 114/98, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, o presentata direttamente al protocollo dell'ente che appone la data di deposito.
3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata Legge 28.03.1991, n. 112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
7. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso

mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 29 **Migliorie di ubicazione**

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per migliororia prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato e dello stesso settore o tipologia merceologica la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che apporrà la data di deposito, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
 - a) anzianità di presenza nel mercato;
 - b) maggior anzianità di iscrizione al R.E.A.;
 - c) ordine cronologico della domanda.

Art. 30 **Criteri per la revoca, decadenza o sospensione, scadenza e rinuncia dell'autorizzazione**

1. Il Comune, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 10/2001, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge Regionale 10/2001, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 114/98.
4. Il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione 6 (sei) mesi prima della scadenza.
5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Comune, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione e dell'autorizzazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.
6. Il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre la soppressione dei mercati esistenti o la soppressione dei singoli posteggi in conformità a quanto previsto dal punto 2, Parte III, della D.G.R. 1902/2001.

Art. 31

Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. due dalla verticale del limite di allineamento.
4. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.
5. È permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
6. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. È consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

Art. 32

Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge Regionale 10/2001, i mercati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.
3. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nei precedenti articoli 4, 10, 14 e 18.
4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
5. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 33

Richiamo delle modalità di subingresso

In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 10/2001.

Art. 34

Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/1934, dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 327/1980, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle eventuali altre norme specifiche in materia.

Art. 35

Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori e nei limiti dell'area individuata per il settore alimentare e non alimentare, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari", formulata sulla base:
 - a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
 - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A.
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 36

Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 10/2001, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Art. 37
 Mercati straordinari

1. I mercati straordinari sono quelli autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa.
2. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella “Graduatoria precari”.
3. Il vigile incaricato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
4. È possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
5. Il vigile incaricato effettua la spunta solo per i posteggi non occupati nell’ambito del mercato ridotto.

CAPO III – Autorizzazioni temporanee

Art. 38
Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 10/2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al Registro delle Imprese in possesso dei requisiti di all’art. 5 del D.Lgs. 114/98 e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.

CAPO IV – Commercio itinerante

Art. 39
Zone ed orari vietati

1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
 - a) in tutti gli spazi adiacenti i luoghi di culto;
 - b) nelle aree adiacenti i cimiteri.
2. In tutto il territorio comunale è comunque vietato il commercio in forma itinerante dopo le ore 22.00.

Art. 40
Svolgimento del commercio itinerante

1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge Regionale 10/2001 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per il servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 (duecentocinquanta) metri.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 41
Rappresentazione cartografica

Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 42
Vendite a domicilio

Le vendite a domicilio possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale.

CAPO V – Disposizioni finali

Art. 43
Sanzioni

1. Il Comune, per ogni violazione al presente regolamento, applicherà le sanzioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per tali violazioni si applica la Legge 689/81 e successive modificazioni.

Art. 44
Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 45
Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge Regionale 10/2001.

Art. 46
Abrogazione di precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia presso l'Ente e con questo incompatibili.

* * *

ALLEGATI:

- A) Planimetria dell'area del mercato di Ponte San Nicolò capoluogo
- B) Planimetria dell'area del mercato di Roncaglia
- C) Planimetria delle aree destinate a posteggi isolati di Ponte San Nicolò capoluogo e di Roncaglia

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

Art. 1 Norma generale	1
CAPO I – <u>DISCIPLINA DEI MERCATI ESISTENTI</u>	1
SEZIONE I MERCATO DI PONTE SAN NICOLÒ CAPOLUOGO	1
Art. 2 Tipologia	1
Art. 3 Estremi degli atti formali di istituzione del mercato	1
Art. 4 Giornate e orari di svolgimento	1
Art. 5 Richiamo della localizzazione, configurazione e articolazione del mercato	2
Art. 6 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli	2
Art. 7 Criteri di assegnazione giornaliera del posteggio riservato agli imprenditori agricoli	3
SEZIONE II MERCATO IN FRAZIONE RONCAGLIA	3
Art. 8 Tipologia	3
Art. 9 Estremi degli atti formali di istituzione del mercato	3
Art. 10 Giornate e orari di svolgimento	3
Art. 11 Richiamo della localizzazione, configurazione e articolazione del mercato	4
Art. 12 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli	4
Art. 13 Criteri di assegnazione giornaliera del posteggio riservato agli imprenditori agricoli	5
SEZIONE III POSTEGGIO ISOLATO PONTE SAN NICOLÒ CAPOLUOGO	5
Art. 14 Tipologia	5
Art. 15 Estremi degli atti formali di istituzione del mercato	5
Art. 16 Giornate e orari di svolgimento	5
Art. 17 Richiamo della localizzazione, configurazione e articolazione del posteggio isolato	6
SEZIONE IV POSTEGGIO ISOLATO FRAZIONE RONCAGLIA	6
Art. 18 Tipologia	6
Art. 19 Estremi degli atti formali di istituzione del mercato	6
Art. 20 Giornate e orario di svolgimento	7
Art. 21 Richiamo della localizzazione, configurazione e articolazione del posteggio isolato	7
CAPO II – <u>NORME COMUNI AI MERCATI ED AI POSTEGGI ISOLATI</u>	8
Art. 22 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita	8
Art. 23 Descrizione della circolazione veicolare nei mercati di Ponte San Nicolò capoluogo e Roncaglia	8
Art. 24 Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni	8
Art. 25 Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie	8
Art. 26 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari	9
Art. 27 Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	9
Art. 28 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione	10
Art. 29 Migliorie di ubicazione	11
Art. 30 Criteri per la revoca, decadenza o sospensione, scadenza e rinuncia dell'autorizzazione	11
Art. 31 Definizione di corrette modalità di vendita	12
Art. 32 Funzionamento del mercato	12
Art. 33 Richiamo delle modalità di subingresso	12
Art. 34 Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari	13
Art. 35 Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse	13
Art. 36 Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita	13
Art. 37 Mercati straordinari	14
CAPO III – <u>AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE</u>	14
Art. 38 Ambito di applicazione, indirizzi e modalità	14

CAPO IV – <u>COMMERCIO ITINERANTE</u>	14
Art. 39 Zone ed orari vietati	14
Art. 40 Svolgimento del commercio itinerante.....	14
Art. 41 Rappresentazione cartografica	15
Art. 42 Vendite a domicilio	15
CAPO V – <u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	15
Art. 43 Sanzioni	15
Art. 44 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	15
Art. 45 Rinvio a disposizioni di legge	15
Art. 46 Abrogazione di precedenti disposizioni	16